

## Il medico cantonale

### Direttiva concernente l'ammissione e l'esclusione dalla scuola in caso di malattie infettive

del 15 marzo 2011

Richiamati gli articoli 15, 16 e 21 della Legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie);  
richiamati gli articoli 26, 28, 33 lett. c) e d), 42, 43 e 44 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge Sanitaria) del 18 aprile 1989;  
sentito l'avviso del Collegio dei medici scolastici,

emana la seguente Direttiva:

Art. 1 <sup>1</sup> La presente direttiva indica le malattie che impongono l'esclusione dalla scuola per motivi di salute pubblica.

<sup>2</sup> Il mantenimento o il rientro al domicilio è in ogni caso opportuno, a tutela della salute dell'allievo e nell'ottica del buon funzionamento dell'istituto, in presenza di problemi acuti di salute, in particolare: febbre, diarrea, vomito, esantemi, pianto incontrollabile.

Art. 2 L'esclusione dalla scuola pubblica e privata di ogni ordine e grado è disciplinata secondo lo schema seguente:

Malattia	Durata dell'esclusione:	
	Caso indice	Persone conviventi o persone della stessa classe del caso indice
Angina da streptococchi o scarlattina	Fino a 24 ore dopo l'inizio della terapia antibiotica  Senza terapia antibiotica esclusione fino a guarigione clinica, non prima di 14 giorni	Nessuna esclusione
Foruncolosi (ascessi cutanei da MRSA comunitario)	Esclusione fino a risoluzione clinica dalle lezioni di educazione fisica  Esclusione dalla classe secondo parere del medico curante	Nessuna esclusione

Malattia	Durata dell'esclusione:	
	Caso indice	Persone conviventi o persone della stessa classe del caso indice
Impetigine: infezioni cutanee batteriche da streptococchi e stafilococchi	Fino a 24 ore dopo l'inizio della terapia antibiotica Senza antibiotici esclusione fino a guarigione clinica	Nessuna esclusione
Infezione invasiva da meningococco *	Il caso indice è ricoverato in ospedale	Nessuna esclusione Profilassi antibiotica e vaccinazione delle persone a stretto contatto secondo le indicazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica
Morbillo *	4 giorni dall'inizio dell'esantema	Nessuna esclusione se vaccinati con 2 dosi Se insufficientemente o non vaccinati, esclusione per 18 giorni delle persone conviventi con il caso indice, contatti stretti o persone della stessa classe Rientro possibile dopo la vaccinazione se eseguita entro 72 ore dal primo contatto con il caso indice Vaccinazione sempre raccomandata
Parotite epidemica	Fino a guarigione clinica	Nessuna esclusione Valutare vaccinazione
Pertosse	6 giorni dall'inizio della terapia antibiotica Senza terapia antibiotica: 21 giorni	Esclusione per almeno 14 giorni dall'ultimo contatto delle persone conviventi del caso indice se non adeguatamente vaccinati e a contatto con bambini sotto l'anno d'età Valutare la profilassi antibiotica per i contatti a rischio Valutare vaccinazione
Rosolia *	5 giorni dall'inizio dell'esantema	Nessuna esclusione Valutare vaccinazione
Tifo addominale * ( <i>S. typhi</i> )	Esclusione fino a 3 culture di feci negative (secondo indicazione del Medico cantonale)	Secondo indicazione del Medico cantonale Istruzione sulle misure d'igiene
Tubercolosi polmonare aperta (microscopia positiva) *	Esclusione e riammissione secondo disposizioni specifiche del Medico cantonale	Nessuna esclusione Indagine ambientale
Varicella	Nessuna esclusione	Informazione all'interno di istituti con bambini immunosoppressi, prematuri e personale non immune. Il decorso della malattia è più grave nel bambino sotto l'anno d'età oltre che nell'adulto
* malattie soggette a dichiarazione obbligatoria ai sensi dell'Ordinanza sulla dichiarazione		

Art. 3 La riammissione alla scuola dopo morbillo, parotite epidemica, pertosse, rosolia e tifo addominale è subordinata alla presentazione di un certificato medico rilasciato da un medico autorizzato all'esercizio della professione in un Cantone svizzero. Il certificato deve indicare che il periodo di esclusione previsto dalla presente direttiva è stato rispettato e che le eventuali misure sono state attuate.

Art. 4 <sup>1</sup> In caso di dubbio nell'interpretazione del certificato o di incertezza in singole situazioni, il direttore o il docente responsabile della sede scolastica può chiedere l'intervento del medico scolastico.

<sup>2</sup> La decisione ultima compete al medico scolastico.

<sup>3</sup> Contro le decisioni del medico scolastico è data facoltà di ricorso al Medico cantonale. Lo stesso non ha effetto sospensivo.

Art. 5 L'esclusione dalla scuola per malattie trasmissibili gravi ma rare avviene secondo disposizioni specifiche del Medico cantonale. Sono considerate malattie trasmissibili gravi ma rare: antrace, colera, difterite, febbri emorragiche, peste, poliomielite, influenza A (HxNy) nuovo sub-tipo e malattie infettive emergenti.

Art. 6 Le direttive e le raccomandazioni emanate dall'Ufficio federale della sanità pubblica per il contenimento delle malattie trasmissibili sono applicabili anche in Ticino secondo decisione del Medico cantonale.

Art. 7 La presente Direttiva è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 2 agosto 2011. Essa abroga la precedente Direttiva del 3 ottobre 2003.

Art. 8 Comunicazione: ai medici scolastici; ai medici con libero esercizio nel Cantone; all'Ordine dei medici del Cantone Ticino; all'Ente ospedaliero cantonale; all'Associazione delle cliniche private; alle Direzioni dipartimentali DSS e DECS; alle Direzioni e agli Uffici interessati della Divisione della salute pubblica e della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie; alla Direzione e agli Uffici interessati della Divisione della scuola e della Divisione della formazione professionale; alla Sezione amministrativa del DECS; al Servizio medico del personale; alle scuole pubbliche e private del Cantone Ticino; alla Università della Svizzera italiana (USI); alla Direzione della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI); ai Comuni del Cantone Ticino.

Il Medico cantonale

G. Merlani